



Berna, 28 marzo 2019

Approvazione dei piani

*nella procedura ordinaria di approvazione dei piani nel settore dell'asilo
secondo gli articoli 6 –29 OAPA*

Domanda: Domanda del 30 luglio 2018

Richiedente: Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali, 3003
Berna

Oggetto: **Comune di Novazzano (TI), via Motta**
Soluzione transitoria centro d'asilo «Pasture» con 220 posti letto

in applicazione:

- dell'ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA; RS 142.316);
- della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31);
- della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); e
- della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

I. Fatti

1. Con scritto del 14 marzo 2018 la Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali, ha sottoposto all'autorità d'approvazione la domanda di esame preliminare della soluzione transitoria concernente il centro d'asilo «Pasture» con 220 posti letto sito in via Motta a Novazzano (TI).
2. Il 20 aprile 2018 l'autorità d'approvazione ha trasmesso alla SEM la decisione concernente l'esame preliminare in cui stabiliva di applicare al progetto la procedura ordinaria di approvazione dei piani.
3. Con scritto del 30 luglio 2018 la SEM ha presentato la domanda di approvazione dei piani affinché fosse avviata una procedura di approvazione dei piani nel settore dell'asilo. Il piano è motivato e descritto come segue:
4. D'intesa con il Cantone Ticino, la Confederazione ha deciso che il Centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale sarà costruito su un terreno di proprietà delle Ferrovie federali svizzere (FFS) sulla parte occidentale della parcella 700 nel comune di Balerna e sulla parte nordorientale della parcella 2117 del comune di Novazzano (di seguito designato come "zona Pasture").
5. Per il CFA definitivo è prevista una costruzione nuova, la quale stando alla pianificazione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) sarà disponibile al più tardi entro giugno 2023. Dato quindi che l'infrastruttura definitiva non è operativa per la prevista introduzione delle procedure d'asilo velocizzate nella primavera del 2019, i relativi posti letto e posti di lavoro devono essere messi a disposizione sotto forma di soluzione transitoria.
6. Nella fase transitoria, i posti di lavoro esistenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in via 1° Agosto a Chiasso sono integrati con una costruzione nuova per raggiungere il fabbisogno di 105 posti di lavoro. La SEM continuerà a gestire il suo attuale alloggio a Chiasso (via Motta 1b), il quale mette a disposizione 134 posti letto.
7. Nella fase transitoria, questi posti letto saranno mantenuti, mentre la Confederazione sta valutando altre opzioni in Ticino per i 220 posti letto mancanti. Per motivi di tempestività, la Confederazione deve portare avanti parallelamente due soluzioni alternative. Da segnalare che la presente opzione costituisce la seconda priorità.
8. Trattasi di adeguare l'esistente edificio di proprietà delle FFS a Pasture per alloggiarvi 220 persone a partire dal 2019. Con la messa in funzione della struttura definitiva questo alloggio temporaneo sarà dismesso e lo stabile riconvertito in struttura amministrativa.
9. L'edificio è costituito da 1 piano interrato, 3 piani completi fuori terra ed 1 piano parziale sulla copertura per un volume di ca. 10'100 m³ fuori terra e ca. 2'800 m³ interrati.
10. Al piano interrato si trova la centrale termica esistente che sarà mantenuta. Inoltre saranno realizzati le lavanderie, gli spogliatoi del personale, depositi e magazzini.
11. Al piano terra si troveranno le attività comuni quali refettori, distribuzione medicinali, chiosco, una sala giochi bambini, la lodge di sicurezza e l'area preparazione e distribuzione pasti.
12. Al piano primo si troveranno 100 posti letto, una sala multiuso ed i relativi servizi sanitari e al piano secondo 120 posti letto con i necessari servizi sanitari.

13. Al piano terzo piano sarà ubicata la zona riservata al personale e l'ufficio della direzione.
14. Per motivi di spazio la "lodge" di sicurezza, la cella, la zona distribuzione pasti ed i servizi sanitari mancanti sono previsti in strutture prefabbricate posate all'esterno e collegate all'edificio principale. Le strutture saranno eseguite in container con struttura metallica facilmente accoppiabili.
15. Le pareti saranno costruite in pannelli modulabili tipo sandwich isolati, copertura in pannelli sandwich, pavimento interne rivestito in pvc e finestre in alluminio a taglio termico.
16. La lodge e la cella saranno realizzate ad un piano mentre il blocco della preparazione pasti e dei servizi igienici sarà realizzato da un edificio a tre piani.
17. All'esterno, sul lato ovest dell'edificio, si prevede una zona di svago e di gioco, posa di giochi per bambini, panchine e alberature in vaso.
18. Tutta l'area circostante l'edificio verrà recintata e video sorvegliata; l'accesso è costituito da un unico cancello veicolare e pedonale sorvegliato e controllato direttamente dalla "lodge di sicurezza".
19. L'autorità d'approvazione ha condotto la procedura di consultazione delle autorità comunali e cantonali coinvolte nonché delle autorità federali interessate e ha ordinato il deposito pubblico dei piani presso il comune di Novazzano (dal 4 settembre al 4 ottobre 2018). Il deposito pubblico è stato annunciato secondo la prassi in uso in loco. Il 25 settembre 2018 il progetto è stato presentato in loco alle parti in causa e alle persone interessate.
20. Con lettera del 26 settembre 2018, le FFS hanno presentato in tempo utile il proprio parere sul progetto.
21. Con lettera del 13 dicembre 2018, il Cantone Ticino ha trasmesso all'autorità d'approvazione il proprio parere, unitamente a quello dei comuni di Novazzano (datato 1° ottobre 2018) e di Balerna (datato 4 ottobre 2018) e all'opposizione di 13 cittadini (lettera del 1° ottobre 2018).
22. Con lettera del 17 dicembre 2018, l'autorità d'approvazione ha trasmesso alla SEM, all'Ispettorato federale del lavoro, all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) i pareri del Cantone Ticino, dei comuni di Novazzano e di Balerna, delle FFS nonché dell'opposizione di 13 cittadini.
23. Con lettera del 9 ottobre 2018, l'Ispettorato federale del lavoro ha presentato il suo parere preliminare che non ha modificato dopo l'inoltro dei pareri del Cantone, dei comuni di Balerna e di Novazzano, delle FFS nonché l'opposizione dei cittadini.
24. Con lettera del 29 gennaio 2019, l'UFAM ha presentato la sua perizia.
25. Con lettera del 29 gennaio 2019, la SEM si è espressa sui pareri del Cantone e dei comuni nonché sull'opposizione dei cittadini.
26. Con lettera del 12 febbraio 2019, la Divisione radioprotezione dell'UFSP, ha presentato il proprio parere.
27. Non essendoci divergenze tra i diversi pareri pervenuti, non è stato condotto un secondo scambio di scritti tra gli uffici coinvolti e la richiedente, né avviata una procedura di conciliazione.

II. Considerandi

A. ESAME FORMALE

1. Competenza materiale

28. Si prevede di utilizzare, come soluzione transitoria, l'edificio «Pasture» delle FFS come centro d'asilo con 220 posti letto finché la nuova costruzione non sarà messa in funzione nell'estate del 2023. Il progetto in questione costituisce dunque un cambiamento di destinazione in combinazione con misure edilizie così come indicato nell'articolo 95a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Di conseguenza si applica la procedura di approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 95c LAsi nonché dell'articolo 1 e seguenti OAPA, la cui esecuzione è di competenza del DFGP.

2. Procedura applicabile

29. Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 6 OAPA, l'autorità d'approvazione ha stabilito che:
- a) il progetto sottostà alla procedura ordinaria d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo;
 - b) il progetto è rilevante in materia di piano settoriale e corrisponde al «Piano settoriale Asilo (PSA) 20.12.2017, Scheda di coordinamento SCM-1» (art. 5 cpv. 2 lett. b OAPA);
 - c) la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo non richiede alcun esame dell'impatto sull'ambiente (art. 10a cpv. 3 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente [LPAmb, RS 814.01] in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA, RS 814.011]). Secondo l'articolo 6 lettera g OAPA, tuttavia, va redatto un rapporto sull'impatto della costruzione e del suo esercizio sul territorio e sull'ambiente nonché sulle misure previste in merito. In particolare si deve indicare se sono interessati spazi vitali degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1^{bis} della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) o se si è in presenza di una situazione di contaminazione del suolo secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680).

B. ESAME MATERIALE

1. Opposizioni e suggerimenti della popolazione

30. Tra il 4 settembre e il 4 ottobre 2018 (periodo di deposito dei piani), è stata presentata contro il progetto un'opposizione, datata 1° ottobre 2018, firmata da 13 cittadini.
31. L'opposizione non tocca alcun aspetto rilevante sotto il profilo della legislazione edilizia. Gli oppositori contestano piuttosto i costi elevati della soluzione transitoria «Pasture» nonché i rischi per la sicurezza degli abitanti e in generale per la sicurezza e l'ordine pubblici. Non solo nutrono timori per la salute pubblica ma paventano anche un aumento di «provocatori della peggior specie» che turberebbero massicciamente la quiete pubblica nell'area attorno al centro d'asilo.

2. Parere delle FFS

32. Tra il 4 settembre e il 4 ottobre 2018 (periodo di deposito dei piani), le FFS hanno presentato, con lettera del 26 settembre 2018, il proprio parere sul progetto «Pasture» che stabilisce quanto segue:
33. Ai sensi dell'art. 18m, cpv. 1 (in vigore dal 1° gennaio 2000) della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, un progetto di costruzione può essere autorizzato unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti in questione occupano terreni della ferrovia o confinano con essi, o se potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
34. Di seguito trovate le osservazioni delle FFS SA vincolanti per la realizzazione di tale progetto:
- a) Il committente della costruzione, 8 settimane prima dell'inizio dei lavori si mette in contatto con la persona di riferimento presso FFS Infrastruttura, Sorveglianza (I-AT-UEW-RSD) per risolvere i problemi di sicurezza legati all'esercizio ferroviario e coordinare le prestazioni delle FFS.
 - b) Se nelle vicinanze di impianti ferroviari delle FFS vengono impiegate macchine da costruzione, è necessario adottare provvedimenti di protezione. Le macchine che potrebbero entrare nella zona di pericolo della corrente elettrica e dei treni devono essere messe a terra (eventuale predisposizione di un'alimentazione elettrica del cantiere) e dotate di un dispositivo di limitazione del movimento.
 - c) Se l'impresa edile utilizza una gru a torre, le FFS devono essere coinvolte nella decisione relativa a determinazione della posizione, limitazione del movimento, concetto di messa a terra e messa in esercizio della stessa. Il committente della costruzione 8 settimane prima della collocazione della gru si mette in contatto con la persona di riferimento presso FFS Infrastruttura, Sorveglianza (I-AT-UEW-RSD).
 - d) L'impresa che impiega una gru di cantiere deve inviare la seguente documentazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni:
 - e) Ricevere la conformità che il terreno sia atto a resistere al peso della gru
 - f) Ricevere la certificazione di blocchi del carrello/rotazione ed eventuale anemometro
 - g) Ricevere il libretto della gru (parte bianca/grigia/rosa/conformità costruttore)
 - h) Ricevere il rapporto dello specialista della gru sul perfetto montaggio (libretto gru)
 - i) Ricevere il nuovo collaudo della gru
 - j) Ricevere la documentazione autorizzazione (AET,...) in caso di presenza di elettrodotti
 - k) Ricevere il rapporto positivo inerente il concetto di messa a terra, in caso contrario non sarà concessa l'autorizzazione all'esercizio della gru.
 - l) L'impiego di una gru stradale richiede l'adozione di misure di sicurezza in relazione ai pericoli della ferrovia. Tali misure vengono definite dalle FFS. Il committente della costruzione 8 settimane prima della collocazione della gru stradale si mette in contatto con la persona di riferimento presso FFS Infrastruttura, Sorveglianza (I-AT-UEW-RSD).
 - m) Lungo i nostri impianti deve essere posizionata una recinzione con tavole di legno colorate per delimitare la zona di esecuzione dei lavori dell'impresa o delle imprese e proteggerla dai pericoli legati all'esercizio ferroviario.

- n) Prima della fase di messa a concorso è consigliabile mettersi in contatto con la persona di riferimento presso FFS Infrastruttura, Sorveglianza (I-AT-UEW-RSD) per definire e ricevere i documenti di sicurezza da allegare al dossier di appalto (possibilità di dispositivo di sicurezza di massima).
- o) Le parti di impianto metalliche lungo il binario come tubi, barriere di protezione, parapetti, recinzioni, ponteggi, coperture di protezione, candelabri ecc. devono essere collegate alla terra della ferrovia in accordo con il responsabile dell'impianto Corrente di trazione (I-AT-UEW-RSD). I costi sono a carico del richiedente.
- p) Il richiedente è tenuto a rispondere nell'eventualità in cui il progetto di costruzione arrecasse danni agli impianti ferroviari o pregiudicasse la sicurezza dell'esercizio ferroviario. Il richiedente deve stipulare un'adeguata assicurazione per lavori di costruzione.
- q) L'esecuzione del ponteggio può avvenire solo dopo l'autorizzazione scritta da parte delle FFS. Le FFS richiedono la presentazione, 5 settimane prima dell'inizio dei lavori, di un piano di montaggio con pianta e facciate. Sullo stesso piano devono essere rappresentati gli ancoraggi con i relativi dettagli e tipologia inoltre saranno da prevedere delle prove a strappo sugli ancoraggi (minimo 3 prove per tipologia). Il ponteggio sarà da mettere a terra secondo indicazioni FFS. La ditta esecutrice del ponteggio deve inviare anche la scheda tecnica e il manuale d'utilizzo delle componenti dello stesso ponteggio. Il ponteggio deve essere staticamente adeguato all'utilizzo e la relativa sicurezza deve essere comprovata mediante la consegna di una verifica statica, in particolare quando sono previsti rivestimenti con reti o teloni impermeabili. Tale verifica sarà controllata da un ingegnere accreditato FFS. Nel caso in cui la documentazione consegnata non sia coerente con il piano montaggio del ponteggio o vengono riscontrate altre problematiche i costi supplementari di verifica dell'ingegnere accreditato sono a carico del Committente. Il ponteggio, prima di essere utilizzato, deve essere collaudato positivamente secondo SIA 118.
- r) Tutte le prestazioni FFS necessarie per la verifica e l'implementazione delle misure di sicurezza sono a carico del committente della costruzione.
- s) Persona di riferimento presso FFS Infrastruttura, Sorveglianza (I-AT-UEW-RSD): Lorenzo Rusconi, lorenzo.rusconi@sbb.ch.

3. Parere del comune di Novazzano

- 35. Il 1° ottobre 2018, il comune di Novazzano ha preso posizione in merito al progetto osservando che, nel periodo di deposito dei piani, 13 cittadini hanno presentato contro il progetto un'opposizione dal contenuto identico.
- 36. Il comune di Novazzano ricorda che la principale preoccupazione dell'Esecutivo comunale è la sicurezza. Al riguardo il gruppo di lavoro ha deciso, d'intesa con gli organi di polizia cantonali e comunali, di posizionare diverse telecamere di sorveglianza sull'intero territorio comunale. Nel suo parere, il comune chiede la garanzia che tali telecamere siano finanziate dalla Confederazione.
- 37. Il comune di Novazzano non forma alcuna opposizione contro il progetto.

4. Parere del comune di Balerna

- 38. Il 4 ottobre 2018, il comune di Balerna ha preso posizione in merito al progetto. I residenti non hanno presentato al comune né opposizioni né osservazioni.

39. L'Esecutivo comunale chiede la garanzia che la Confederazione si assuma i costi causati dal dispositivo di sicurezza e sorveglianza che il gruppo di lavoro ha elaborato in collaborazione con la polizia cantonale e comunale.
40. Il comune di Balerna non forma alcuna opposizione contro il progetto.

5. Parere del Cantone Ticino

41. Con lettera del 13 dicembre 2018, il Cantone Ticino ha preso posizione come segue sul progetto «Pasture»: il preavviso del Cantone è favorevole. Si chiede di sottoporre la decisione di approvazione dei piani alle condizioni formulate dai seguenti Servizi:

a) Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e dei suoli

42. Misure contro l'inquinamento fonico

Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base di buona prassi di cantiere per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A), secondo la direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili; UFAM 2016 (www.ti.ch/aria > Basi legali).

43. Prevenzione dei rumori

Sulla base delle valutazioni foniche ricevute (cfr. Perizia fonica n. 40-0352_B-ACU001-BCRE del 25 maggio 2018 e relativo complemento del 16 novembre 2018 dell'IFEC Ingegneria SA di Rivera), sono imposte le seguenti condizioni.

44. *Impianti tecnici*

Se dopo la messa in esercizio degli impianti tecnici, così come proposti a progetto e valutati fonicamente dal perito, si dovessero riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà provvedere a verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIR. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall'allegato 6 dell'OIF ed utilizzando degli strumenti conformi alle direttive dell'allegato 2 dell'OIF e dell'apposita Ordinanza federale sugli strumenti di misura (RS 941.210.1) e sottoposte all'Ufficio della pianificazione locale per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente resi conformi dal punto di vista fonico.

45. *Principio di prevenzione*

In virtù del principio di prevenzione sancito dall'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), vengono imposti gli accorgimenti di protezione supplementari previsti dal perito al cap. III d; Conclusioni a pag. 6 del complemento di perizia del 16 novembre 2018.

46. *Rumore di cantiere*

Deve essere rispettata, durante tutte le fasi dei lavori, la Direttiva sul rumore dei cantieri, UFAM 2006. Si devono pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:

- lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo B
- lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo C
- trasporti edili: provvedimenti gruppo A

47. Risparmio energetico

Per quanto attiene la tematica del risparmio energetico si conferma che il progetto è conforme alle normative in vigore.

48. Protezione delle acque

Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come previsto nella Norma SIA 431 Evacuazione e trattamento acque dei cantieri e la scheda informativa Smaltimento acque di cantiere, SPAAS 2016 fwwww.ti.ch/acqua). In particolare segnaliamo che se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono assolutamente essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione. Il deposito dei liquidi nocivi alle acque deve essere eseguito conformemente alle regole riconosciute della tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc, www.tankportal.ch).

49. Gestione dei rischi ambientali

Il proprietario degli impianti che contengono più di 3 kg di prodotto refrigerante deve notificarli all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (www.smkw.ch) e sottostà agli obblighi indicati nelle Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti, UFAM 2006 (www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici).

50. Gestione dei rifiuti

Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori deve essere sottoposto alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo il concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere definitivo con indicate le vie di smaltimento.

Perizia amianto

Gli approfondimenti specifici forniti (perizia Econtesys del 22 maggio 2017) hanno permesso di identificare la presenza di materiali con amianto e di catalogarli ai sensi della direttiva CFSL 6503. In particolare, sono stati rilevati sia materiali con amianto in matrice fortemente agglomerata e anche materiali con amianto in matrice debolmente agglomerata. Per le modalità di rimozione e bonifica devono essere rispettate le prescrizioni della SUVA, quelle date dalla direttiva CFSL 6503 e dagli art. 60 e 60 a-c dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). Nel caso in cui, per esempio durante i lavori, si dovessero rinvenire ulteriori materiali particolarmente pericolosi, sarà necessario interrompere i lavori e avvisare il committente (art. 3 cpv. 1 bis OLCostr). I rifiuti speciali con amianto secondo l'Ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) devono essere ritirati e smaltiti in linea con l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif). Altri rifiuti con amianto in matrice fortemente agglomerata devono essere conferiti a una discarica di tipo B. Al termine dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice debolmente agglomerata, nell'interesse della committenza, la direzione lavori deve presentare al municipio e alla SPAAS copia dei rapporti di bonifica (analisi dell'aria a posteriori, certificati di smaltimento dei materiali, ecc.). Per le analisi dell'aria va considerata la necessità in funzione della natura e delle quantità dei materiali da bonificare secondo la tabella *SUVA Lavori su materiali contenenti amianto: misure di protezione*.

51. Siti inquinati (OSiti)

Il fondo no. 2117 RFD Novazzano è, in parte, iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi). Il sito inquinato no. 620a47 si trova sui fondi no. 2333, 2353 (DS) e 2117 (FB) RFD Novazzano; il fondo no. 2117 RFD Novazzano è iscritto

unicamente per ca. 1'100m² in corrispondenza dei Diritto di Superficie no. 2353 RFD Novazzano. L'area interessata dal progetto non è dunque rilevante ai sensi OSiti.

b) Ufficio di sanità

52. Radon

Deve essere rispettato il livello di riferimento dei radon fissato dall'art. 155 dell'Ordinanza federale sulla radioprotezione del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018) (ORaP). In particolare non deve essere superato il valore di riferimento di 300 Bq/m³.

53. Barriere architettoniche

Si devono rispettare le misure a favore dei disabili motulesi fissate dall'art. 3 della LDis del 13 dicembre 2002, dall'art. 30 LE del 13 marzo 1991 e le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (norma SIA 500). In particolare si deve garantire la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori, con;

- rampe e accessi pedonali della pendenza massima del 6%;
- almeno un dormitorio accessibile alle persone in carrozzella;
- un servizio igienico con doccia accessibile alle persone, dimensione minima di cm 180 x 180 conformemente arredato, porta apribile verso l'esterno;
- un posto auto riservato della larghezza minima di 350 cm.

54. Locale medico e personale di cura

Il locale deve essere dotato di un lavello con acqua calda e fredda.

55. Requisiti edifici collettivi

Si devono rispettare le disposizioni del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (Risa), in particolare i contenuti dell'articolo 10. La volumetria minima necessaria per ogni posto letto deve essere di 12 mc per persona adulta (ragazzi 8 mc). Il numero dei posti letto va corretto in conformità ai valori succitati.

56. Collaudo

Prima della messa in esercizio dei locali deve essere chiesto il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38a) della Legge Sanitaria.

c) Ufficio dei corsi d'acqua

57. Pericoli naturali

Sulla base della specifica banca dati e delle informazioni in nostro possesso, segnaliamo che l'edificio oggetto della presente procedura edilizia è lambito da una zona di pericolo residuo (tratteggio giallo-bianco) di alluvionamento del riale Raggio. È quindi raccomandabile prendere in considerazione accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre la vulnerabilità della costruzione, dell'impiantistica e degli arredi nei confronti del fenomeno estremo. Il piano terra dell'edificio esistente e della nuova ala prevista è in posizione rialzata rispetto al terreno, pertanto non è interessato dal fenomeno. Diversa la situazione per il piano interrato, dove in caso di evento alluvionale particolarmente intenso si potrebbero verificare allagamenti anche tramite il rigurgito dal sistema di canalizzazioni. Risulta quindi essenziale evitare di utilizzare i locali al piano interrato per il soggiorno di persone rinchiusi a chiave negli stessi.

d) Sezione della mobilità

58. Considerando la situazione particolare dell'impianto, non è possibile valutare la necessità di posteggi in base ai parametri di calcolo contenuti nel Regolamento cantonale posteggi privati (art 51 a 62 RLst). In questo caso, considerando:

- l'esiguo numero di posteggi, (11 posti auto) richiesti in base alle effettive necessità;
- l'ubicazione dei posteggi, prevista all'interno di un'area recintata, quindi usufruibile unicamente dal personale che fa capo al mappale.

La Sezione della mobilità preavvisa favorevolmente gli 11 posteggi progettati a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente alle attività previste all'interno del mappale (non è ammesso l'affitto di posteggi a persone esterne). I posteggi dovranno essere suddivisi nel seguente modo, corrispondente alle richieste dell'istante:

9 posteggi per dipendenti

1 posteggio per disabili

1 posteggio per auto della polizia

11 posteggi totali

I posteggi dovranno, inoltre, essere ubicati all'interno di un'area recintata per evitare l'uso degli stessi da parte di estranei.

e) Ufficio dell'ispettorato del lavoro

59. Le misure di prevenzione degli infortuni e a tutela della salute saranno confermate direttamente all'istante.

Prima della messa in esercizio dei locali deve essere chiesta, allo scrivente Ufficio, la visita per la verifica del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute sul posto di lavoro.

f) Laboratorio cantonale

60. Il preavviso del Laboratorio cantonale è obbligatorio unicamente per le attività che sottostanno la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear). La mensa di un centro d'asilo rientra tra le eccezioni previste all'articolo 3 della Lear per le quali non si applica questa legge. Il preavviso del Laboratorio cantonale non è pertanto necessario. Ricordiamo tuttavia che per tutte le attività del settore alimentare spetta al responsabile, nell'ambito del suo autocontrollo, garantire che la struttura venga realizzata nel rispetto della legislazione in materia, in particolare per i locali dove si svolgono attività con derrate alimentari deve essere rispettata l'Ordinanza del DPI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI, RS 817.024.1) del 16 dicembre 2016, segnatamente le prescrizioni al Capitolo 2 (articoli 6-19) e al Capitolo 3 (articolo 20). Inoltre, ai sensi dell'articolo 20 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) del 16 dicembre 2016, l'inizio dell'attività deve essere notificato al Laboratorio cantonale. I formulari di notificazione sono disponibili alla pagina di sportello del sito del Laboratorio cantonale. Per le docce accessibili al pubblico si richiama infine l'istante al rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza del DPI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11) del 16 dicembre 2016, in particolare i contenuti dell'articolo 13, il quale prescrive che, citiamo "Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute".

g) Ufficio della pianificazione locale

61. **Situazione pianificatoria**

Secondo il Piano regolatore in vigore, l'area oggetto dell'intervento è ubicata in Area ferroviaria FFS. A tutt'oggi non è intervenuta alcuna modifica del PR che definisca una diversa attribuzione del fondo.

62. **Nel merito**

La superficie dei fondi interessata dal progetto si colloca all'interno dell'area ferroviaria che s'incunea tra le superfici attribuite alla zona artigianale industriale delimitato nel PR del Comune di Novazzano. Trattasi di un comparto urbanizzato e che dal profilo territoriale può essere considerato come parte della zona edificabile.

63. **h) Parere dei Comuni di Novazzano e Balerna**

Come indicato nel suo scritto del 22 agosto 2018, le alleghiamo le prese di posizione formulate dai Municipi dei Comuni di Novazzano e Balerna. In merito al tema della sicurezza sollevato da entrambe le autorità comunali, il Dipartimento delle istituzioni (Polizia cantonale) formula le seguenti osservazioni:

"La Polizia cantonale è d'accordo sulla necessità di una videosorveglianza accresciuta nella zona Pasture (sia per la struttura provvisoria così come quelle definitiva). I Comuni procederanno, in sede separata, con la richiesta formale alla SEM in questo ambito".

6. Parere dell'Ispettorato federale del lavoro

64. Nel suo parere del 9 ottobre 2018, l'Ispettorato federale del lavoro ha stabilito quanto segue:

65. **a) Tetti e lucernari**

Tetti e lucernari devono essere sempre resistenti alla rottura, sia nel caso di tetti piani che di tetti spioventi. La resistenza alla rottura deve essere dimostrata. Si rinvia all'opuscolo SUVA 44066 «Lavori sui tetti» e al documento «Le verre et la sécurité» (disponibile in francese e tedesco) pubblicato dall'Istituto svizzero del vetro nell'edilizia (SIGaB, www.sigab.ch).

Qualora sia necessario camminare sui tetti con una certa frequenza (una volta all'anno o più spesso per effettuare ad es. lavori di manutenzione di giardini pensili, controlli e manutenzione di impianti e dispositivi come pannelli fotovoltaici, ecc), l'accesso deve avvenire attraverso un'infrastruttura fissa o dall'edificio stesso (cfr. indicazioni SECO relative all'art. 11 OLL4 e Guida CFSL all'art. 19 OPI).

Per accedere a sottotetti o a tetti piani sono ammesse scale pieghevoli o a fisarmonica con un angolo di inclinazione > 40° piano alle condizioni seguenti:

- l'accesso è utilizzato raramente (una volta al mese al massimo);
- la scala è provvista di un corrimano dalle due parti;
 - devono essere trasportati solo utensili e materiale che permettono di mantenere le due mani libere;
 - le parti della botola non necessarie all'accesso sono provviste di una protezione contro le cadute;
- l'accesso non è utilizzato per trasportare persone ferite.

È indispensabile impedire i rischi di caduta dal tetto.

Per i lavori di manutenzione su tetti piani e tetti con un angolo di inclinazione fino a 10° è preferibile ricorrere a misure di protezione collettiva (ad es. parapetti) piuttosto che a dispositivi di protezione individuale. Per lavori di manutenzione sicuri occorre predisporre un programma di sicurezza.

Indicazioni per la definizione dell'allestimento minimo dei tetti con dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto sono disponibili nell'omonimo schema (scaricabile da <http://www.suva.ch/it/anschlageinrichtungen-mindestanforderungen.pdf>).

Nell'opuscolo «Absturzsicherungen auf Flachdächern» (scaricabile in tedesco da <http://www.gh-schweiz.ch>) sono riportate possibili soluzioni per le diverse classi di allestimento.

Ulteriori indicazioni sul tema «Lavori sui tetti» sono disponibili nell'opuscolo SUVA 44066 e sulla home page della SUVA ai link www.suva.ch/tetti, www.suva.ch/psaga e www.suva.ch/anschlageinrichtungen.

Per il montaggio e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici o termici su tetti piani e tetti spioventi con un angolo di inclinazione fino a 10° si rimanda alle indicazioni contenute nell'opuscolo SUVA 44095 «Energia dal tetto in sicurezza - Montaggio e manutenzione di impianti solari».

66. **b) Pavimenti**

I rivestimenti dei pavimenti, in corrispondenza dei posti di lavoro occupati durevolmente, devono essere costituiti da un materiale di bassa conduttività termica. Laddove ciò risulta irrealizzabile, occorre posare apposite pedane con un buon isolamento termico.

I rivestimenti dei pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli. Le indicazioni SECO relative all'art. 14 OLL 3 (tabella 314) e la lista di controllo SUVA 67012 contengono indicazioni in merito alle caratteristiche dei diversi rivestimenti di pavimenti.

Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere contrassegnati in modo ben visibile. I canali e le aperture nei pavimenti vanno coperti. Le coperture devono essere resistenti e concepite in modo da non scivolare, spostarsi o ribaltarsi.

Le liste di controllo SUVA 67178, 67179 e 67189 contengono indicazioni in merito alla prevenzione degli infortuni dovuti al fatto di scivolare o inciampare o a una caduta.

67. **c) Vie di fuga**

Le uscite d'emergenza e le vie di fuga devono essere segnalate in modo ben visibile (ad es. mediante cartelli fotoluminescenti verde/bianco o luci d'emergenza). Indicazioni al riguardo si possono trovare nella lista di controllo SUVA 67157 e nella norma SN EN 1838 «Applicazione dell'illuminotecnica - illuminazione di emergenza» (disponibile in tedesco e francese; o come norma UNI EN in italiano).

Le uscite d'emergenza e le vie di fuga devono essere percorribili senza alcun impedimento. Se è possibile chiudere a chiave le porte d'uscita, lo sblocco d'emergenza deve essere possibile senza chiave (ad es. sblocco antipanico, serratura apribile con maniglia dall'interno, ecc).

Le manopole interne possono essere utilizzate solo in locali di una superficie non superiore ai 50 m² che non presentano particolari pericoli. In tutti gli altri casi, soprattutto in corrispondenza delle scale di evacuazione, occorre installare maniglioni antipanico.

Nei casi in cui la via di evacuazione attraversa un secondo locale e non dà direttamente su una via di evacuazione sicura (corridoio, gabbia o rampa delle scale) oc-

corre garantire un collegamento visivo tra i due locali che permetta di rilevare in anticipo un evento dannoso (ad es. un incendio).

68. **d) Attrezzature di lavoro (macchine, installazioni, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro)**

In azienda è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I relativi requisiti sono concretizzati nella direttiva CFSL 6512 «Attrezzature di lavoro».

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica. Se sono stati disposti dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, questi devono essere rispettati, soprattutto se riguardano le macchine (si veda l'art. 2 cpv. 1 OMacch).

Si rimanda inoltre alla pubblicazione SUVA 66084 «Attrezzature di lavoro: la sicurezza da parte dall'acquisto».

Le dichiarazioni di conformità delle singole macchine o i documenti comprovanti la sicurezza dell'intero impianto devono essere disponibili per essere consegnati in qualsiasi momento agli organi d'esecuzione che ne facciano richiesta. La documentazione deve indicare le disposizioni e le norme osservate o le valutazioni dei rischi sulle quale si basano.

69. **e) illuminazione artificiale**

I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere provvisti di un'illuminazione naturale e artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.

In aggiunta all'illuminazione naturale occorre prevedere un'illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico). Si rinvia alla norma SN EN 12464-1 «Luce e illuminazione - illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni» (disponibile in tedesco e francese o come norma UNI EN in italiano).

Nei locali di grandi dimensioni, nei locali tecnici e nei passaggi sprovvisti di illuminazione naturale dev'essere disponibile un impianto di illuminazione artificiale indipendente dalla rete che entri automaticamente in funzione in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia sulla rete normale e che garantisca un accesso sicuro alle vie di evacuazione e alle uscite.

Nei locali di piccole dimensioni, frequentati da poche persone e privi di particolari pericoli, è ammesso predisporre una marcatura -fotoluminescente al posto dell'illuminazione di sicurezza.

70. **f) Gabinetti**

Un numero sufficiente di gabinetti deve essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.

In merito al numero e alla sistemazione dei gabinetti si rinvia alle indicazioni SECO relative all'art. 32 OLL 3.

I gabinetti devono essere separati dai locali di lavoro mediante un atrio ben aerabile.

I gabinetti vanno installati in locali separati; bisogna separarli completamente anche dagli spogliatoi.

71. **7. Parere dell'UFSP, Divisione radioprotezione**

Con lettera del 12 febbraio 2019, la Divisione radioprotezione dell'UFSP ha constatato quanto segue:

72. **a) Valutazione della situazione del radon nel sito previsto**

Non disponiamo di misurazioni riconosciute dell'immobile indicato e pertanto la situazione del radon esistente (nel sito di via Giuseppe Motta, nel comune di Novazzano, n. di parcella 2117), è valutata mediante la mappa del radon in Svizzera.

La mappa indica la probabilità [%] che il livello di riferimento di 300Bq/m³ della concentrazione di radon sia superato negli edifici. La mappa del radon è disponibile sotto forma di geocatalogo interattivo di Swisstopo (https://map.geo.admin.ch/?layers=ch.bag.radonkarte&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_opacity=0.75). Nella zona del previsto centro federale d'asilo Pasture, la mappa del radon indica una probabilità del 4 per cento di superamento del livello di riferimento di 300Bq/m³ negli edifici. Il relativo indice di confidenza è indicato come «elevato». Dato che la contaminazione da radon di un determinato edificio non dipende solo dalla sua ubicazione, ma fondamentalmente anche dalle sue caratteristiche specifiche, solo un servizio di misurazione riconosciuto può fornire una valutazione affidabile della possibile concentrazione di radon. I dati di contatto dei professionisti che hanno concluso una formazione in materia di radon riconosciuta dall'UFSP ed esercitano in Svizzera, sono registrati per ogni Cantone nell'elenco allegato dei consulenti in materia di radon in Svizzera.

b) Siti od oggetti radiologicamente contaminati

73. **Radio**

Fino agli anni Sessanta, i quadranti e le lancette dell'industria orologiera erano dipinti nei laboratori o durante il lavoro a domicilio con vernici luminescenti contenenti radio. Dopo che per motivi di salute si è rinunciato all'impiego di vernici radioattive, la SUVA ha ispezionato gli stabilimenti sotto la sua sorveglianza, risanando gli ambienti inquinati. Tuttavia, i locali utilizzati durante il lavoro a domicilio e altri laboratori non registrati non sono stati inventariati e decontaminati in modo sistematico. In seguito il Consiglio federale ha adottato il Piano d'azione radio allo scopo di rintracciare questi siti contaminati in tutto il territorio svizzero e, ove possibile, risanarli. In proposito è stata commissionata, come prima cosa, un'ampia indagine storica che è riuscita a identificare circa 1200 edifici sospetti, riunendoli in una banca dati. L'edificio di Novazzano destinato a essere trasformato non è registrato in questa banca dati e pertanto si presume che per esso non sussista alcun rischio di contaminazione da radio.

74. **Rilevatori d'incendio e di fumo quali potenziali sorgenti radioattive**

Per la protezione tecnica antincendio sono stati impiegati e installati negli edifici per decenni cosiddetti rilevatori di fumo a ionizzazione. Il loro principio di funzionamento si basa sulla ionizzazione dell'aria attraverso le sostanze radioattive americio-241 (Am-241) o radio-226 (ra-226). Tuttavia oggi questi apparecchi non sono più conformi allo stato della tecnica. Esistono nel frattempo rilevatori d'incendio ottici e termici privi di sorgenti radioattive che offrono risultati altrettanto buoni, se non migliori, per la maggior parte delle applicazioni. Quindi dal 1° gennaio 2016, le omologazioni dell'UFSP per i rilevatori d'incendio a ionizzazione non valgono più, per cui i gestori sono tenuti a eliminare questi apparecchi dai loro edifici entro fine dicembre 2018. Un controllo in tal senso della documentazione in nostro possesso non ha rivelato la

presenza di tali apparecchi nel sito in questione in via Mozza, parcella n. 2117, a Novazzano TI. Si ritiene quindi che nell'edificio in questione non siano stati installati rilevatori d'incendio a ionizzazione e che quindi non sussista alcun pericolo in merito.

75. **Radioattività ambientale**

Il Ticino è stato toccato più pesantemente, rispetto al resto della Svizzera, dalle conseguenze dell'incidente al reattore nucleare di Chernobyl avvenuto nel 1986. In seguito al deposito di cesio-137 nel terreno, localmente la contaminazione radioattiva esterna è aumentata fortemente. Tuttavia, in seguito alla penetrazione in strati più profondi del suolo dovuta al dilavamento e al decadimento radioattivo, la contaminazione si è ridotta rapidamente nello spazio di anni. Oggi il contributo del cesio-137 alla contaminazione radioattiva esterna è modesto, ed è trascurabile soprattutto nelle aree edificabili o nei terreni agricoli. Nel Mendrisiotto, la contaminazione radioattiva esterna dovuta alla presenza di radionuclidi nella roccia e alle radiazioni cosmiche è paragonabile a quella dell'Altipiano svizzero.

76. **c) Conclusioni**

In base ai nostri accertamenti si può stabilire che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non vi sono rischi per la salute dovuti alla radioattività nel sito in questione. Come si afferma nella scheda informativa sul radon allegata, la situazione del radono nel sito dovrà essere accertata ove si procedesse a una ristrutturazione dell'edificio.

8. Parere dell'UFAM

77. Nel suo parere del 29 gennaio 2019, l'UFAM ha stabilito quanto segue e fa le seguenti proposte:

78. **a) Siti contaminati**

Basandoci sull'incarto di progetto e sul preavviso cantonale del 13 dicembre 2018, possiamo confermare che l'area interessata dal progetto non è rilevante ai sensi dell'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti; RS 814.680).

79. **b) Rifiuti**

I documenti riguardanti il progetto sono accompagnati da un concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere.

Proposta

[1] Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il concetto di smaltimento deve essere aggiornato con le vie di smaltimento previsti e inviato all'autorità competente (GS-DFGP).

Giustificazione: art. 16 dell'ordinanza sulla prevenzione é lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600).

80. **c) Rumore**

Sosteniamo il preavviso cantonale del 13 dicembre 2018.

Proposta

[2] Le richieste contenute nella presa di posizione cantonale del 13 dicembre 2018 devono essere rispettate.

81. **d) Pericoli naturali**

Sosteniamo il preavviso cantonale del 13 dicembre 2018 (p.4, Ufficio dei corsi d'acqua).

9. Parere definitivo della richiedente

82. I diversi pareri sono stati trasmessi alla SEM. Dove non diversamente indicato, la richiedente concorda con le constatazioni e gli oneri proposti dalle autorità specializzate. Le osservazioni specifiche sono illustrate nei considerandi.

C. VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ D'APPROVAZIONE

1. Sede, assetto del territorio

83. Secondo il vigente piano di utilizzazione, la zona interessata dal progetto si trova nell'area ferroviaria delle FFS. Finora il piano di utilizzazione non ha subito alcuna modifica che destinerebbe il fondo ad altro uso. La porzione del fondo interessata dal progetto si trova nell'area ferroviaria situata tra le superfici facenti parte della zona industriale del comune di Novazzano, come si evince dal piano di utilizzazione. Si tratta di un terreno urbanizzato che, visto la sua configurazione territoriale, può essere considerato come appartenente alla zona edificabile.
84. Il progetto non ha importanti conseguenze per l'assetto del territorio e l'ambiente, per tanto non è necessario modificare il piano settoriale Asilo in cui è già inserito «Pasture».
85. Nulla si oppone al progetto dal punto di vista del diritto della pianificazione del territorio.

2. Opposizione dei cittadini

86. Con scritto del 1° ottobre 2018, 13 cittadini hanno presentato opposizione al CFA Pasture. Sono in particolare legittimate a presentare opposizione le persone i cui interessi degni di protezione sono toccati dal progetto dato che si presuppone una relazione stretta con il progetto (cfr. al riguardo David Dussy, n. marg. 7.122 con ulteriori rimandi anche alla giurisprudenza, in: Lain Griffel e al., (a c. di.), Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zurigo 2016). I firmatari della lettera non motivano in dettaglio il loro diritto a presentare opposizione. Inoltre, dai nomi e dalle firme sulla lettera, non si evince neppure se si tratta di persone che abitano nelle immediate vicinanze della zona «Pasture». Ciononostante, dalla lettera del 1° ottobre 2018, si deduce che i firmatari hanno un certo rapporto con il quartiere limitrofo all'area in oggetto. Non è comunque possibile stabilire definitivamente in base a tale lettera, se essi siano effettivamente toccati in modo particolare dal CFA Pasture. In ogni caso, per garantire il coinvolgimento più ampio possibile degli interessati nella procedura di approvazione dei piani, si riconosce la legittimazione dei 13 cittadini a presentare opposizione.
87. Nella loro opposizione, i 13 cittadini non adducono alcun argomento di diritto edilizio contro l'utilizzazione dell'edificio delle FFS come soluzione transitoria per il CFA «Pasture». Gli oppositori temono piuttosto i costi e i rischi elevati in termini di sicurezza della popolazione e più in generale in termini di sicurezza e ordine pubblici che la soluzione transitoria «Pasture» comporterebbe. Inoltre si preoccupano per la salute dei cittadini e paventano un aumento di «provocatori della peggior specie» che causerebbero disordini e schiamazzi nell'area intorno al centro d'asilo.
88. Per quanto riguarda i timori legati a eventuali rischi derivanti dalla presenza del centro d'asilo, si può constatare quanto segue: al loro arrivo in Svizzera, i richiedenti l'asilo sono sottoposti a un controllo medico. Se in tale circostanza o successivamente venisse diagnosticata una malattia contagiosa, l'interessato è curato secondo le modalità definite con i servizi sanitari cantonali. I richiedenti l'asilo hanno sempre accesso alle prestazioni mediche (cfr. il parere della SEM del 29 gennaio 2019, pag. 4).

89. Per quanto riguarda i timori per gli oneri finanziari supplementari legati fra l'altro all'aspetto sanitario, si può constatare che i richiedenti l'asilo sono assicurati conformemente alla LAMal. Inoltre il Cantone Ticino è indennizzato dalla Confederazione in virtù dell'articolo 27 LAsi. Va aggiunto che non vi saranno costi d'integrazione, o per lo meno non vi saranno maggiori costi rispetto a quelli attuali, poiché le persone alloggiate presso il CFA Pasture sono all'inizio della procedura di asilo e pertanto non sono ancora necessarie misure di integrazione (cfr. il parere della SEM del 29 gennaio 2019, pag. 4).
90. La sicurezza nel CFA Pasture e intorno ad esso sarà garantita da un apposito piano con cui si intende proprio impedire che i «provocatori» menzionati nell'opposizione disturbino la quiete pubblica nella zona intorno al centro (cfr. il parere della SEM del 29 gennaio 2019, pagg. 3-4).
91. Nella misura in cui i firmatari sono considerati legittimati a presentare la presente opposizione, quest'ultima si dimostra infondata e quindi viene **respinta**.

2. Parere delle FFS

92. La superficie del fondo interessata dal progetto si trova all'interno dell'area ferroviaria delle FFS, pertanto si deve tener conto delle disposizioni legali relative all'infrastruttura ferroviaria e degli interessi reali delle FFS. Nella sua lettera del 29 gennaio 2019, la richiedente si è dichiarata d'accordo con le richieste delle FFS, per il progetto di costruzione. Le osservazioni vincolanti delle FFS, riportate nella lettera del 26 settembre 2018, sono riprese come oneri nella presente decisione (n. marg. 124).

3. Parere del comune di Balerna e del comune di Novazzano in merito al piano e ai costi per la sicurezza

93. I comuni di Balerna e di Novazzano richiedono la garanzia che i costi delle telecamere di sorveglianza intorno al centro di asilo Pasture siano assunti dalla Confederazione. In linea di principio questa richiesta non rientra nel campo di applicazione del diritto in materia di approvazione dei piani nel settore dell'asilo: non si tratta di una questione di carattere edile e non è neppure un tema legato materialmente alla sicurezza in quanto riguarda piuttosto la ripartizione dei costi. Ciononostante l'autorità di autorizzazione ha chiesto alla SEM di esprimersi su questo aspetto affinché la decisione di approvazione dei piani poggi su una base più ampia possibile e di conseguenza si possa adottare una posizione condivisibile da tutte le parti coinvolte.
94. Da un lato, la SEM sottolinea nel suo parere che vi è una chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per quanto riguarda i provvedimenti legati alla sicurezza: la SEM, e quindi la Confederazione, è responsabile della sicurezza nell'area del centro di asilo, mentre il Cantone è responsabile della sorveglianza del proprio territorio. In considerazione della conoscenza della regione e della vicinanza alla popolazione, la polizia cantonale è molto più competente di una società di vigilanza esterna per sorvegliare l'area intorno a un centro d'asilo. Ciononostante, in passato la SEM ha già incaricato un servizio di sicurezza privato di pattugliare l'area intorno a un centro di asilo, il che sottolinea quanto sia importante per la SEM il tema della sicurezza nell'esercizio dei centri federali d'asilo (cfr. il parere della SEM del 29 gennaio 2019, pag. 4).
95. Dall'altro lato, la SEM ricorda che la Confederazione versa al Cantone Ticino, in virtù dell'articolo 91 capoverso 2^{ter} LAsi in combinato disposto con l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza sull'asilo 2 dell'11 agosto 1999 (OAsi2, RS 142.312), un contribu-

to forfettario in funzione delle dimensioni del centro d'asilo. Il Cantone è libero di spendere tale importo come crede ad esempio proprio per misure di sicurezza come una videosorveglianza intorno al centro d'asilo.

96. Si può pertanto stabilire che la richiedente, ossia la Confederazione, tiene sufficientemente conto delle esigenze finanziarie dei comuni con il versamento di un contributo forfettario – sia pure al Cantone Ticino – e, se necessario, con il ricorso, in funzione della situazione, a servizi di sicurezza privati che controllano il quartiere intorno al centro d'asilo. Spetterà ai comuni di Balerna e di Novazzano far valere le proprie pretese nei confronti del Cantone Ticino. Tenuto conto di quanto precede, l'autorità d'approvazione ritiene **infondata** la richiesta dei comuni di Balerna e di Novazzano nel caso in cui si entrasse nel merito.

4. Parere delle autorità cantonali e federali

a) Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

97. *Deterioramento del suolo*

Il fondo no. 2117 RFD Novazzano è in parte iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi). Il sito inquinato no. 620a47 si trova sui fondi no. 2333, 2353 (DS) e 2117 (FB) RFD Novazzano. Il fondo no. 2117 RFD Novazzano è iscritto unicamente per ca. 1100 m² in corrispondenza del diritto di superficie no. 2353 RFD Novazzano.

Ciò detto, secondo la Sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo l'area toccata dal progetto non è rilevante ai sensi della OSiti, valutazione confermata anche dall'UFAM. L'autorità d'approvazione non ha motivo di divergere dalla valutazione delle autorità specializzate.

98. *Concentrazione di radon*

Deve essere rispettato il livello di riferimento del radon fissato dall'articolo 155 dell'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501). In particolare non deve essere superato il valore di riferimento di 300 Bq/m³ come anche rilevato dall'UFAM.

Nel suo parere del 12 febbraio 2019, la Divisione radioprotezione ha stabilito che allo stato attuale delle conoscenze la sede «Pasture» non presenta pericoli per la salute dovuti alla radioattività, tuttavia in caso di ristrutturazione dell'edificio sarà necessario verificare i livelli del radon.

Già nel suo parere del 29 gennaio 2019, la richiedente ha confermato che i valori di riferimento (300Bq/m³) sarebbero stati rispettati e che sarebbero stati condotti gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari. L'autorità d'approvazione non ha motivo di disporre misure concrete, tuttavia rimanda ai promemoria citati dall'UFSP.

99. *Protezione dell'aria*

Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base di buona prassi di cantiere per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A) secondo la direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili; UFAM 2016 (www.ti.ch/aria > Basi legali). L'autorità d'approvazione inserisce un onere corrispondente (n. marg. 125).

100. *Misure contro l'inquinamento fonico*

Sulla base delle valutazioni foniche fornite contenute nella documentazione di progetto (cfr. perizia fonica no. 40-0352_B-ACU001-BCRE del 25.05.2018 e il relativo complemento del 16.11.2018 dell'IFEC Ingegneria SA, Rivera), la Sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo esige che, in caso di reclami da parte

del vicinato a causa del rumore eccessivo riconducibile a impianti tecnici, la richiedente dovrà provvedere a verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle emissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati nell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall'allegato 6 dell'OIF e utilizzando strumenti conformi alle direttive dell'allegato 2 dell'OIF e dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) e sottoposte all'Ufficio della pianificazione locale per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, gli impianti non potranno continuare a funzionare e dovranno essere immediatamente resi conformi alle disposizioni in materia di inquinamento fonico. L'UFAM sostiene questa proposta. L'autorità d'approvazione non ha motivo di dissentire dalla valutazione delle autorità specializzate e inserisce un onere corrispondente (n. marg. 127).

In virtù del principio di prevenzione sancito dall'articolo 11 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), sono imposti gli accorgimenti di protezione supplementari previsti dal perito al cap. III d. Conclusioni a pagina 6 del complemento di perizia del 16 novembre 2018 (n. marg. 127).

In tutte le fasi dei lavori va rispettata la Direttiva sul rumore dei cantieri, UFAM 2006.

101. *Energia*

– Involucro edilizio

Poiché prevede di utilizzare l'edificio al massimo per cinque anni, la richiedente non pianifica alcun risanamento dell'involucro esterno (SEM/Viscardi Zocchetti, Relazione Tecnica, n. 4).

L'articolo 8 del Regolamento cantonale del 16 settembre 2008 sull'utilizzazione dell'energia (RUEn, RL 740.110) prevede alcune deroghe al rispetto delle esigenze in materia d'isolamento termico per edifici la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie). Ciononostante, in considerazione delle misure proposte (SEM/ifec, Verifiche energetiche RUEn, pag. 3), l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili ha rilasciato un'autorizzazione eccezionale (e-mail del 22.03.2018) confermata anche nel parere del Cantone del 13 dicembre 2018. Anche l'UFAM condivide questo modo di procedere, come indicato nel suo parere del 29 gennaio 2019. L'autorità d'approvazione non ha alcun motivo di dissentire dalla valutazione delle autorità specializzate e di fissare standard più severi.

– Riscaldamento

I locali saranno riscaldati con l'impianto centrale a caloriferi già disponibile. Il calore sarà prodotto dall'attuale caldaia a gasolio, la portineria e la cella di sicurezza saranno riscaldate da una termopompa e da pannelli radianti a soffitto.

L'ufficio cantonale responsabile e la SECO confermano che il progetto corrisponde alle norme vigenti.

102. *Protezione delle acque*

– Durante i lavori

Le acque reflue dovute alle attività del cantiere devono essere smaltite conformemente alla Norma SIA 431 Evacuazione e trattamento acque dei cantieri e alla relativa scheda informativa Smaltimento acque di cantiere, SPAAS 2016 (www.ti.ch/acqua).

Se il cemento per l'esecuzione dell'opera è prodotto sul cantiere, le acque di la-

vaggio del miscelatore e delle betoniere devono assolutamente essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Il deposito di liquidi che costituiscono un pericolo per le acque deve essere eseguito conformemente alle regole riconosciute dalla tecnica (art. 22 cpv. 3 legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, LPac, RS 814.20).

– Durante l'esercizio

Secondo l'articolo 6 LPac è in linea di principio vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare. Le acque di scarico inquinate devono essere trattate (art. 7 cpv. 1 LPac). Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione se le condizioni del luogo lo permettono.

Secondo la documentazione di pianificazione, sia le acque di scarico inquinate sia quelle non inquinate sono eliminate attraverso i sistemi di smaltimento delle acque già disponibili. Anche le acque di scarico dei container delle docce e dei gabinetti sono convogliate nell'attuale sistema di smaltimento.

Sia l'ufficio cantonale sia la SECO confermano nei loro pareri che la pianificazione soddisfa le disposizioni legali. L'autorità d'approvazione non ha motivo di dissentire dalla valutazione delle autorità specializzate.

103. *Gestione dei rischi ambientali*

Il proprietario di impianti che contengono più di tre chili di prodotto refrigerante deve notificarli all'UFAM (www.smkw.ch), inoltre deve soddisfare gli obblighi indicati nelle Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contegono prodotti refrigeranti, UFAM 2006 (www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici).

104. *Pericoli naturali*

Il terreno su cui si trova l'edificio «Pasture», e l'edificio medesimo, si trovano in una zona di pericolo residuo (tratteggio giallo-bianco) di alluvionamento del riale Raggio. L'ufficio cantonale raccomanda pertanto di adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre la vulnerabilità della costruzione, dell'impiantistica e degli arredi nei confronti del fenomeno estremo. Il piano terra dell'edificio esistente e della nuova ala prevista è in una posizione rialzata, pertanto non è interessato dal fenomeno. Diversa la posizione del piano interrato, dove in caso di evento alluvionale particolarmente intenso, si potrebbero verificare allagamenti anche tramite il rigurgito del sistema di canalizzazione. Risulta quindi essenziale evitare di utilizzare i locali al piano interrato per rinchiudervi delle persone.

Nel parere del 29 gennaio 2019, la SEM fa notare che non è previsto di rinchiudere nessuno nel piano interrato. Considerato che i piani superiori non possono essere interessati da eventuali allagamenti, non è necessario adottare alcuna misura.

L'autorità d'approvazione non ha alcun motivo di dubitare di queste considerazioni né di disporre misure più ampie.

105. *Amianto*

Gli approfondimenti specifici forniti (perizia Econtesys del 22.05.2017) hanno permesso di identificare la presenza nella sede «Pasture» di materiali con amianto e di catalogarli ai sensi della direttiva CFSL 6503. In particolare sono stati rilevati sia materiali con amianto in matrice fortemente agglomerata che materiali con amianto in matrice debolmente agglomerata.

Per le modalità di rimozione e bonifica devono essere rispettate le prescrizioni della

SUVA, della direttiva CFSL 6503 e degli articoli 60 e 60a–60c dell'ordinanza del 29 giugno 2005 sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141). Nel caso in cui, ad esempio durante i lavori, si dovessero rinvenire ulteriori materiali particolarmente pericolosi, sarà necessario interrompere i lavori e avvisare il committente (art. 3 cpv. 1^{bis} OLCostr).

I rifiuti speciali con amianto secondo l'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) devono essere ritirati e smaltiti secondo le disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610). Altri rifiuti con amianto in matrice fortemente agglomerata devono essere conferiti a una discarica di tipo B.

Al termine dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice debolmente agglomerata e nell'interesse della committente, la direzione dei lavori deve presentare al municipio e alla SPAAS copia dei rapporti di bonifica (analisi dell'aria a posteriori, certificati di smaltimento dei materiali con amianto ecc.). La necessità dell'analisi dell'aria va considerata in funzione della natura e delle qualità dei materiali da bonificare secondo la tabella SUVA *Lavori su materiali contenenti amianto: misure di protezione*.

Sono pertanto previsti oneri pertinenti per il trattamento di materiali contenenti amianto (n. marg. 127).

106. *Concetto di smaltimento dei rifiuti*

Prima dell'inizio dei lavori, le vie di smaltimento vanno indicate nel piano per lo smaltimento dei rifiuti. Il piano definitivo deve essere sottoposto alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e all'autorità d'approvazione (art. 16 ordinanza del 4.12.2015 sui rifiuti, OPSR, RS 814.600) (onere, n. marg. 128).

Per garantire un trattamento a norma di legge dei rifiuti di cantieri, viene imposto l'onere di presentare all'autorità d'approvazione, dopo la fine dei lavori, una pertinente prova dello smaltimento (onere, n. marg. 128).

b) Disposizioni dell'Ufficio di sanità

107. *Barriere architettoniche*

Si devono rispettare le misure a favore dei disabili motori fissate all'articolo 3 della legge del 13 dicembre 2002 (LDis, RS 151.3) e all'articolo 30 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100), nonché le prescrizioni tecniche della Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (norma SIA 500). In particolare si deve garantire la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori con:

- rampe e accessi pedonali della pendenza massima del 6 %;
- almeno un dormitorio accessibile alle persone in carrozzella;
- un servizio igienico con doccia accessibile ai disabili, dimensione minima di cm 180 x 180 con arredo conforme e porta apribile verso l'esterno;
- un posto auto riservato della lunghezza minima di 350 cm.

I documenti di pianificazione prevedono di allestire a piano terra una camera e un bagno con doccia accessibili ai disabili e conformi alla norma SIA 500 (piano 678.11 «Piano interrato e terra»). L'accesso ai vari ambienti è privo di barriere architettoniche.

108. *Assistenza medica – ambulatorio medico*

Secondo le prescrizioni dell'Ufficio di sanità cantonale, il locale deve disporre di un lavello con acqua calda e fredda. Nel suo parere del 29 gennaio 2019, la SEM osserva che questo è già stato previsto (piano 678.11 «Piano interrato e terra») e che l'impresa generale e le ditte di impianti sanitari sono state debitamente istruite.

109. *Requisiti edifici collettivi*

Si devono rispettare le disposizioni del Regolamento del 14 ottobre 1958 sull'igiene del suolo e dell'abitato (Risa, RL 831.350) e in particolare l'articolo 10 Risa («Requisiti speciali per stabili d'uso collettivo»).

La volumetria minima necessaria per ogni posto letto deve essere di 12 m³ per persona adulta (ragazzi 8 m³). Il numero dei posti letti va adeguato a questi valori.

Secondo i documenti di pianificazione, la volumetria dei singoli ambienti è di 10.56 m³ per persona il che corrisponde al valore minimo di 10 m³ (12 m³ per persona adulta + 8m³ per ragazzo diviso due) (cfr. al riguardo i valori nel piano 678.12 «Piano primo e secondo»).

110. *Collaudo*

Prima della messa in servizio dei locali, si deve chiedere il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità secondo l'articolo 38a della legge sanitaria del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100).

c) Disposizioni della Sezione della mobilità

111. La richiedente ha previsto 11 posteggi così suddivisi:

9 posteggi per dipendenti

1 posteggio per disabili

1 posteggio per auto della polizia

11 posteggi totali

Considerando la situazione particolare dell'impianto, non è possibile valutare la necessità di posteggi in base ai parametri contenuti nel Regolamento del 20 dicembre 2011 della legge sullo sviluppo territoriale (art. 51–62 RLst, RL 701.110). In questo caso si deve tener conto:

dell'esiguo numero di posteggi, (11 posti auto) richiesti dalle effettive necessità;

dell'ubicazione dei posteggi, prevista all'interno di un'area recintata, quindi usufruibile unicamente dal personale che fa capo al mappale.

La Sezione cantonale della mobilità ha previamente espresso un parere positivo in merito agli 11 parcheggi, a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente alle attività previste all'interno del mappale (non è ammesso l'affitto di posteggi a persone esterne) e siano destinati secondo la suddivisione prevista dalla pianificazione della SEM.

I parcheggi dovranno inoltre essere ubicati all'interno di un'area recintata per evitare l'uso degli stessi da parte di estranei.

Nel suo parere del 29 gennaio 2019, la SEM conferma che i parcheggi non saranno affittati a terzi esterni e non prevede alcuna modifica della suddivisione dei parcheggi.

d) Laboratorio cantonale

112. Il preavviso del Laboratorio cantonale è obbligatorio unicamente per le attività disciplinate nella legge del 1° giugno 2010 sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear, RL 942.100). La mensa di un centro d'asilo rientra tra le eccezioni previste all'articolo 3 della Lear alle quali non si applica questa legge. Il preavviso del Laboratorio cantonale non è pertanto necessario.

Occorre tuttavia ricordare che per tutte le attività del settore alimentare spetta al responsabile garantire, nell'ambito di una verifica diretta, che la struttura sia realizzata nel rispetto della legislazione in materia. In particolare, nei locali dove si svolgono attività con derrate alimentari, deve essere rispettata l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1), nello specifico le prescrizioni dei Capitoli 2 (art. 6–19) e 3 (art. 20).

Inoltre ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), l'inizio delle attività deve essere notificato al Laboratorio cantonale. I moduli di notificazione sono disponibili allo sportello in linea del sito del Laboratorio cantonale.

Per le docce accessibili al pubblico, la richiedente deve rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11), e in particolare quelle dell'articolo 13 secondo cui «gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per le docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute».

e) SECO e ufficio cantonale dell'ispettorato del lavoro

113. Nel suo parere del 9 ottobre 2018, la SECO ha illustrato dettagliatamente le disposizioni dell'Ispettorato federale del lavoro. Queste disposizioni sono state riportate come oneri (n. marg. 64 segg.; n. marg. 129).

Inoltre viene posto come onere che, prima della messa in esercizio dei locali, si chieda al competente ufficio cantonale di verificare sul posto il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute sul posto di lavoro (n. marg. 129).

114. *Inizio dei lavori*

Nello scritto del 31 gennaio 2019, la SEM chiede di eseguire subito i lavori edili senza aspettare che la decisione di approvazione dei piani sia passata in giudicato (art. 27 OAPA) in quanto la situazione degli alloggi dei richiedenti l'asilo nel Cantone Ticino è talmente precaria che neppure il calo del numero di queste persone ha migliorato le condizioni. A maggior ragione occorre intervenire urgentemente nel caso in cui i richiedenti l'asilo dovessero aumentare (parere SEM del 31 gennaio 2019).

115. Secondo l'articolo 27 capoverso 1 OAPA l'esecuzione del progetto può iniziare solamente quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato. Tuttavia l'articolo 27 capoverso 2 OAPA prevede a tale riguardo una serie di deroghe per cui il DFGP può autorizzare l'esecuzione immediata dei lavori ad esempio quando le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo (lett. b) oppure se sussiste una particolare urgenza (lett. c).

116. Come indicato ai numeri 86 e seguenti, non solo non è comprovata la legittimazione dei 13 cittadini a presentare opposizione, ma neppure i punti sollevati nell'opposizione stessa si sono rivelati materialmente fondati e rilevanti sotto il profilo della legislazione edilizia. Se queste persone decidessero di portare avanti la loro opposizione, si può partire dal presupposto che non avrebbero alcuna prospettiva di

successo.

117. Sebbene la mancanza di prospettive di successo delle opposizioni presentate basti ad autorizzare l'esecuzione immediata dei lavori, tale decisione è ampiamente giustificata anche dalla particolare urgenza degli interventi. Nel suo parere del 31 gennaio 2019, la SEM sostiene infatti che le soluzioni di alloggio provvisorie attualmente adottate in Ticino non sono di per sé ottimali né sotto il profilo logistico né dal punto di vista della qualità degli alloggi: al momento i posti letto necessari sono ripartiti su tre sedi, il che comporta numerosi viaggi tra le varie sedi distanti tra loro. Inoltre i richiedenti l'asilo sono alloggiati negli impianti di protezione civile che, viste la durata del soggiorno di queste persone e l'infrastruttura rudimentale, rappresentano una soluzione problematica.
118. L'autorizzazione ha tenuto conto di questa analisi riconoscendone la correttezza alla luce delle condizioni generali dei richiedenti l'asilo nel Cantone Ticino. Sebbene si registri un calo dei richiedenti l'asilo, la situazione in Ticino continua ad essere delicata e un avvio il più possibile tempestivo dei lavori migliorerebbe notevolmente questa condizione insoddisfacente. In base a quanto precede e alla luce delle considerazioni addotte circa la mancanza di prospettive di successo delle opposizioni presentate, viene tolto a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo e **autorizzata** l'esecuzione immediata dei lavori.

D. RISULTATO

119. Dopo l'esame si può pertanto stabilire che il progetto corrisponde al diritto materiale e formale determinante e quindi i requisiti per l'approvazione dei piani nel settore dell'asilo sono soddisfatti.

*** Dispositivo alla pagina seguente ***

III. DECISIONE

120.

1. Approvazione dei piani

Il progetto della Segreteria di Stato della migrazione, settore Centri federali, 3003 Berna, del 30 luglio 2018

concernente il

Comune di Novazzano (TI), via Motta

Soluzione transitoria centro d'asilo «Pasture» con 220 posti letto

con la documentazione seguente:

- Descrizione del progetto del 30 luglio 2018
- Settore della carta geografica, scala 1:25'000
- Piano di situazione, scala 1:2'000
- Piani del progetto
 - Planimetria 1:2000 piano n. 678.10 del 1° giugno 2018
 - Pianta piano interrato e terra 1:100 piano n. 678.11 del 1° giugno 2018
 - Pianta piano primo e secondo 1:100 piano n. 678.12 del 1° giugno 2018
 - Pianta piano terzo piano n. 678.13 del 1° giugno 2018
 - Facciate e sezione 1:100 piano n. 678.14 del 1° giugno 2018
- Verifica traffico indotto del 25 maggio 2018
- Verifica rumore ferrovia del 25 maggio 2018
- Verifica rumore utilizzo aree esterne del 25 maggio 2018
- Misurazione rumore industria, arti e mestieri del 25 maggio 2018 e del 16 novembre 2018
- Misurazione della densità del flusso magnetico del 25 maggio 2018
- Estratto del catasto dei siti inquinati del 29 maggio 2018
- Relazione tecnica impianti elettrici e di sicurezza redatto dallo studio Scherler del 4 giugno 2018
- Canalizzazioni 1:200 piano n. 678.15 del 1° giugno 2018
- Sistema esterno generale piano n. 678.16 del 1° giugno 2018
- Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere del 13 luglio 2018
- Verifiche energetiche RUEn redatte dallo studio IFEC del 25 maggio 2018
- Analisi sulla presenza di sostanze nocive redatta dallo studio ecointesys del 22 maggio 2017
- Indagine ai sensi della legislazione sui siti inquinati del maggio 2017
- Gestione rifiuti domestici durante il funzionamento del Centro del maggio del 2017
- Scheda di coordinamento Centro federale d'asilo Pasture del 20 dicembre 2017
- Perizia antincendio redatta dello studio IFEC del 25 maggio 2018
- Misure volte a garantire la sicurezza delle costruzioni e degli impianti del 25 maggio 2018
- Concetto di sicurezza CFA

è **approvato** fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso.

121.

2. Opposizioni

L'opposizione presentata il 1° ottobre 2018 da 13 cittadini, nella misura in cui si riconosce la loro legittimazione a presentarla, è **respinta** in quanto infondata.

122. **3. Pareri dei comuni di Novazzano e di Balerna sul piano di sicurezza e l'indennità finanziaria**

L'autorità d'approvazione ha preso atto dei due pareri. Le richieste dei due comuni non riguardano il diritto edilizio, inoltre, visto che il Cantone Ticino è già indennizzato dalla Confederazione, ossia è possibile una compensazione finanziaria a livello cantonale, non sono disposte **ulteriori misure**.

4. Oneri

123. In generale

L'inizio dei lavori di costruzione e la loro probabile durata vanno comunicati per iscritto all'autorità d'approvazione e al comune di Novazzano.

La richiedente deve annunciare all'autorità d'approvazione la conclusione dei lavori di costruzione e nel contempo illustrare in un rapporto come sono stati attuati gli oneri qui disposti.

Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere segnalati all'autorità d'approvazione che ordinerà una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

124. FFS

Le osservazioni delle FFS, riportate al numero marginale 34 e concernenti la realizzazione dei lavori vanno attuate come oneri.

125. Protezione dell'aria

Vanno adottati i provvedimenti di base di buona prassi di cantiere per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A), secondo la direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili; UFAM 2016.

126. Misure contro l'inquinamento fonico

In caso di reclami da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo degli impianti tecnici, la richiedente deve verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle emissioni foniche e il rispetto dei limiti di esposizione al rumore fissati dalle pertinenti disposizioni dell'OIF. Queste verifiche vanno eseguite seguendo i parametri fissati nell'OIF e nell'ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.

Vanno adottate le misure di sicurezza supplementari illustrate di seguito (complemento della perizia fonica del 16.11.2018):

- unità esterna locali LODGE+cella: l'impianto va spostato a livello del terreno di fronte alla facciata cieca della cella, come da schema riportato alla pagina 6 della perizia del 16 novembre 2018. In questa posizione l'impianto risulta schermato nei confronti delle finestre dei dormitori.
- espulsione UTA ventilazione bagni: va posizionato un silenziatore con abbattimento pari a ca. 10 dB(A).

127. Amianto

Al termine dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice debolmente agglomerata, la direzione dei lavori deve presentare al municipio e alla SPAAS copia dei rapporti di bonifica. La necessità dell'analisi dell'aria va considerata in fun-

zione della natura e delle quantità dei materiali da bonificare secondo la tabella SU-VA «Lavori su materiali contenenti amianto».

128. Concetto di smaltimento dei rifiuti

Prima dell'inizio dei lavori, va presentato alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e all'autorità d'approvazione il concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere definitivo.

Al termine dei lavori va presentata una corrispondente prova dallo smaltimento.

129. Sicurezza sul lavoro

Le osservazioni della SECO riportate al numero marginale 66 e seguenti vanno reallizzate come oneri.

Prima della messa in esercizio dei locali si deve chiedere all'ufficio cantonale competente di verificare sul posto il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute sul posto di lavoro.

130. **5. Spese processuali**

Il diritto federale materialmente applicabile non prevede alcuna spesa, pertanto non viene addebitato alcun costo per la procedura.

131. **6. Notificazione**

Secondo l'articolo 26 OAPA, la presente decisione è direttamente notificata alle parti in causa e annunciata nel Foglio federale.

132. **7. Inizio dei lavori**

In base all'articolo 27 capoverso 2 OAPA, è **approvata** l'esecuzione immediata dei lavori di costruzione. La richiedente è tenuta ad assicurare il ripristino dello stato originale qualora le opposizioni fossero accolte.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA



Frédéric Dumas
Capo del servizio giuridico

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 20 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 1 della legge federale del 10 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]). L'atto contiene le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma. Vanno allegati i mezzi di prova e la decisione impugnata (cfr. art. 52 cpv. 1 PA).

Indicazioni/schede

- Direttiva sul rumore dei cantieri, UFAM 2006
- Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti, UFAM 2006
- Norma SIA 431 Evacuazione e trattamento acque dei cantieri
- Scheda informativa sul radon
- Servizi di misurazione del radon
- Elenco dei consulenti in materia di radon in Svizzera

Notificazione a

- Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali, 3003 Berna
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Servizi Generali, Palazzo amministrativo 3, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Comune di Novazzano, via Giuseppe Motta 2, 6883 Novazzano
- Comune di Balerna, via San Gottardo 90, casella postale, 6828 Balerna

Per conoscenza a

- UFAM, Sezione EIA e ordinamento del territorio, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen
- UFSP, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione radioprotezione, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna
- Ispettorato federale del lavoro Est, Stauffacherstrasse 101, 8004 Zurigo